



COMUNE DI SANGINETO

Via G. Matteotti n. 10 - 87020 Sangineto (CS)

Tel. 0982-970709- P.IVA: 00401810783

PEC: protocollo.sangineto@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

INDICE	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi e responsabilità del gestore.....	3
CAPO II - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	4
Art. 4 - Esenzioni.....	4
Art. 5 - Riduzioni facoltative.....	4
CAPO III - MISURA DELL'IMPOSTA, VERSAMENTO, OBBLIGHI E DICHIARAZIONE	5
Art. 6 - Misura dell'imposta.....	5
Art. 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Art. 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	5
Art. 8-bis - Obblighi degli intermediari e portali telematici	6
Art. 9 - Dichiarazione annuale.....	6
CAPO IV - CONTROLLI, SANZIONI, RISCOSSIONE E RIMBORSI	6
Art. 10 - Attività di controllo.....	6
Art. 11 - Sanzioni	6
Art. 12 - Riscossione coattiva.....	7
Art. 13 - Rimborsi e compensazioni.....	7
CAPO V - DESTINAZIONE DEL GETTITO E DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 14 - Destinazione del gettito.....	8
Art. 15 - Funzionario responsabile	8
Art. 16 - Contenzioso	8
Art. 17 - Norme di rinvio	8
Art. 18 - Entrata in vigore.....	8

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento delle ipotesi previste all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che è "*destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali*". È consentito, ad ogni modo, il finanziamento di altri interventi cui il legislatore destina la presente imposta comunale. Annualmente sarà predisposta una relazione sull'utilizzo di tali proventi a consuntivo.
4. Con apposita delibera, unitamente all'approvazione annuale delle tariffe dell'imposta di soggiorno, la Giunta comunale delibera la destinazione del gettito annuale tra gli interventi previsti dal precedente comma 3.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011.
2. L'imposta è istituita nel Comune di Sangineto in via permanente, con applicazione stagionale per i pernottamenti che avranno luogo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, a decorrere dall'anno 2026. Resta ferma la possibilità per la Giunta comunale di prevedere, annualmente, un periodo di applicazione ridotto rispetto al periodo precedente.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, a titolo oneroso, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nonché negli alloggi locati per finalità turistiche e nelle locazioni brevi ex art. 4 D.L. 50/ del 2017, ubicate nel territorio comunale.
4. L'imposta si applica sino a un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi per ciascun soggiorno nella medesima struttura.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere ubicate nel territorio di Sangineto che offrono, a vario titolo, alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: aziende alberghiere (alberghi propriamente detti, residence turistico-alberghiere anche a proprietà frazionata, alberghi diffusi); case per ferie (anche autogestite); ostelli per la gioventù; esercizi di affittacamere; strutture ricettive a conduzione familiare e non (bed & breakfast); casa, ville e appartamenti per vacanze; campeggi; villaggi turistici; residence; aree attrezzate riservate alla sosta delle autocaravan; alloggi adibiti ad agriturismo, turismo rurale, turismo ambientale; locazioni breve ed alloggi privati ad uso turistico; case religiose di ospitalità; ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche nel caso in cui la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabilità del gestore

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i non residenti nel Comune di Sangineto che pernottano nelle strutture di cui all'art. 2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive

presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

2. Il gestore della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. 23 del 2011, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, nonché degli obblighi strumentali di dichiarazione e di ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. In caso di rifiuto del pagamento da parte dell'ospite, il gestore ne dà evidenza mediante apposita dichiarazione sottoscritta dall'ospite, o annotazione motivata in caso di mancata sottoscrizione, e ne trasmette copia al Comune secondo le modalità indicate dall'ente. Resta fermo l'obbligo del gestore di provvedere al versamento dell'imposta dovuta al Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo ai sensi della normativa vigente.

4. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

CAPO II - ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) i minori di 14 anni;
- b) i soggetti con invalidità pari o superiore all'80% e un accompagnatore;
- c) gli autisti di pullman e un accompagnatore turistico per ogni 25 ospiti;
- d) il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio;
- e) i volontari della protezione civile impegnati in emergenze;
- f) i soggetti ospitati dal Comune per motivi istituzionali o in emergenze socio-sanitarie;
- g) gli studenti di età inferiore ai 26 anni alloggiati per tirocinio o attività formative documentate;
- h) gli addetti stagionali che alloggiano nella struttura ove lavorano ubicata sul territorio comunale;
- i) i soggetti che soggiornano per ragioni sanitarie o di ricovero in strutture sul territorio comunale, con un accompagnatore;

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d), e), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett. f) la richiamata dichiarazione è sottoscritta dal Responsabile comunale competente;
- per l'ipotesi di cui alla lett. g) l'attestazione dell'istituto scolastico;
- per l'ipotesi di cui alla lett. h) idonea documentazione attestante il lavoro nelle strutture sul territorio comunale;
- per l'ipotesi di cui alla lett. i), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e del paziente, il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero e che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente;

Art. 5 - Riduzioni facoltative

1. Con deliberazione di Giunta possono essere applicate riduzioni fino al 50% per:

- a) soggiorni organizzati da enti pubblici di turismo sociale per over 65;
- b) periodi di bassa stagione definiti annualmente;
- c) convenzioni con finalità di promozione territoriale.

2. Le riduzioni non si cumulano fra loro. Si applica la riduzione più favorevole.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui alla lett. a) e c), è necessario consegnare al gestore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., contenente le generalità dei soggetti pernottanti e le ragioni della riduzione.

CAPO III - MISURA DELL'IMPOSTA, VERSAMENTO, OBBLIGHI E DICHIARAZIONE

Art. 6 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento, differenziata per categoria di struttura, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente.
2. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, nel rispetto dei limiti di legge, con effetto dall'annualità successiva ovvero, in caso di prima istituzione, dal periodo indicato nella delibera consiliare istitutiva.
3. Eventuali incrementi tariffari previsti da disposizioni statali sono soggetti alle modalità di ripartizione del gettito previste dalla legge.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Sanginetto corrispondono, entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni che superano i 30 giorni, entro il termine dei 7 (sette) pernottamenti consecutivi, l'imposta al gestore della struttura stessa che provvede al relativo incasso rilasciandone quietanza.
2. Il gestore riversa al Comune, tramite la piattaforma PagoPA o altro sistema di pagamento autorizzato, con cadenza mensile entro il 16 del mese successivo al mese di riscossione.
3. In caso di mancato pernottamento, la quota eventualmente riscossa deve essere rimborsata all'ospite e non riversata al Comune.

Art. 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori sono responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 23 del 2011. In tale qualità devono:
 - a) entro l'inizio dell'attività, accreditarsi mediante le forme stabilite dall'ente quale struttura ricettiva sottoposta all'applicazione dell'imposta, avendo cura di indicare la forma di ospitalità praticata e il numero di posti disponibili nel complesso; in tale attività l'ente può dotarsi di appositi gestionali telematici, dandone previa informativa agli utenti;
 - b) informare in multilingua, in appositi spazi e tramite il proprio sito internet o gli inserti di promozione e prenotazione online, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

- c) richiedere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- d) tenere registro informatico delle presenze con indicazione dei soggetti esenti e della relativa motivazione;
- e) versare e trasmettere comunicazione mensile al Comune, tramite il portale comunale o strumenti informatici indicati dall'ente, indicando il numero di ospiti, le notti imponibili, l'importo dovuto e l'importo versato;
- f) presentare, esclusivamente in via telematica/digitale, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23 del 2011 e ss.mm.ii., di cui al successivo art. 9;
- g) conservare la documentazione relativa all'imposta per un periodo non inferiore a 5 anni.

2. Il gestore, in quanto responsabile d'imposta, non riveste la qualifica di agente contabile e non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale (Modello 21), salvo disposizioni legislative differenti nel frattempo intervenute.

Art. 8-bis - Obblighi degli intermediari e portali telematici

1. I soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni di locazione breve, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50 del 2017, sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa.
2. Gli intermediari e i portali telematici possono stipulare convenzioni con il Comune per definire modalità di rendicontazione automatizzata.
3. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione degli adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Art. 9 - Dichiarazione annuale

1. I gestori devono presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.
2. La dichiarazione contiene le generalità del soggetto gestore e dell'eventuale intermediario, i dati della struttura ricettiva, i riferimenti dei versamenti effettuati al Comune, specificando la categoria della struttura e il numero di esenzioni applicate.

CAPO IV - CONTROLLI, SANZIONI, RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 10 - Attività di controllo

1. Il Comune, tramite l'Ufficio responsabile dell'imposta, effettua controlli anche a campione sulla corretta applicazione dell'imposta.
2. Ai fini del controllo, il Comune può richiedere atti, documenti e informazioni ai gestori, può inviare questionari, applicando le disposizioni degli artt. 1, commi 158-168, della L. 296/2006, può effettuare sopralluoghi o ispezioni ed effettuare controlli incrociati sulla consistenza e veridicità dei dati.

Art. 11 - Sanzioni

1. Per le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, in conformità al sistema sanzionatorio tributario vigente come riformato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87:

- a) omesso o parziale versamento dell'imposta: sanzione pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997, come modificato dal d.lgs. 87/2024;
- b) omessa dichiarazione annuale: sanzione pari al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 471/1997 come modificato dal d.lgs. 87/2024;
- c) infedele dichiarazione annuale: sanzione dal 70% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 150 euro;
- d) violazione degli obblighi informativi, documentali o di tenuta del registro: sanzione da 50 a 250 euro ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000.

2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono ridotte secondo le misure previste dall'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

3. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del d.lgs. 472/1997 e della L. 689/1981 per il procedimento sanzionatorio, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative, penali e tributarie comminabili nel caso concreto.

4. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Sangineto potrà svolgere tutte le attività accertative di cui al precedente art. 10, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

4. Qualora la normativa statale in materia sanzionatoria tributaria venga ulteriormente modificata, si intendono automaticamente applicabili le percentuali e le misure previste dalla legge pro tempore vigente, senza necessità di modifica del presente regolamento.

5. Per il primo anno di applicazione dell'imposta, le violazioni di natura formale relative agli obblighi informativi, documentali e di tenuta del registro di cui alla lettera d) del comma 1, sono precedute da un avviso bonario con assegnazione di un termine di 10 giorni per la regolarizzazione. Le sanzioni si applicano solo in caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per le violazioni sostanziali di cui al primo comma.

Art. 12 - Riscossione coattiva

- 1. Gli importi dovuti a titolo di imposta, comprensivi di sanzioni e interessi, non versati entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscossi coattivamente secondo la normativa vigente.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva che riceva un avviso di accertamento può richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi, presentando istanza motivata all'Ufficio responsabile dell'imposta entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. La rateizzazione è concessa per importi superiori a 1000 euro, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive riferite alla singola annualità comporta la decadenza dal beneficio e la riscossione immediata del residuo.

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

1. I rimborsi di somme non dovute devono essere richiesti entro 5 anni dal versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296 del 2006.
2. Non si procede al rimborso di importi inferiori a 15 euro.
3. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive in eccedenza rispetto al dovuto, il maggior importo può essere recuperato mediante compensazione con quanto dovuto alle successive scadenze della stessa imposta, previa autorizzazione del competente Ufficio.

CAPO V - DESTINAZIONE DEL GETTITO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Destinazione del gettito

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato, nel rispetto del vincolo previsto dall'art. 4 del d.lgs. 23 del 2011, a finanziare:
 - a) il miglioramento dei servizi turistici e dell'accoglienza;
 - b) la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali;
 - c) il sostegno alle strutture ricettive e la promozione del territorio;
 - d) eventi culturali, sportivi e di valorizzazione delle tradizioni locali;
 - e) ogni altro intervento consentito per legge.

2. La Giunta comunale, con deliberazione annuale contestuale all'approvazione delle tariffe, destina le risorse tra gli interventi di cui al comma 1.

3. Annualmente è predisposta e pubblicata una relazione illustrativa sull'utilizzo dei proventi dell'imposta di soggiorno.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta è nominato con deliberazione di Giunta comunale e cura la gestione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso del tributo.

Art. 16 - Contenzioso

1. Le controversie relative all'imposta di soggiorno sono attribuite alla giurisdizione esclusiva delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del d.lgs. 546 del 1992.

Art. 17 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 4 del d.lgs. 23 del 2011 e successive modificazioni, nonché le norme statali e regionali vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi locali.

2. Le eventuali modifiche normative statali o regionali che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono automaticamente recepite, ove compatibili e direttamente applicabili.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il Portale del federalismo fiscale.

2. Il Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201 del 2011.